

STATUTO

Approvato dalla assemblea straordinaria del 22 ottobre 2016

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopi - Organi

Art. 1 - E' costituita, a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, un'Associazione culturale denominata "Il Giardino SottoVico", con sede in Barberino Val d'Elsa (FI) - Vico D'Elsa, Via Zambra, n. 3.

Art. 2 - L'Associazione persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori:

- didattico, ambientale, ricreativo, sociale e terapeutico;
- formazione relativamente alle stesse.

L'Associazione ha il seguente scopo:

recuperare e valorizzare il territorio realizzando un'area curata e attrezzata ad orto botanico e giardino terapeutico, inteso come luogo didattico e di incontro per bambini, ragazzi, famiglie, scuole e anziani, al fine di favorire il cosiddetto "*Grembo Sociale*" per permettere a tutti e, in particolar modo, alle persone svantaggiate, di potere interagire nella gestione e nella manutenzione della struttura stessa; il Verde viene così pensato come momento di aggregazione e di ricreazione, di attrazione turistica e di solidarietà sociale.

Elementi determinanti del progetto sono le piante, la cui presenza diventa fondamentale nello sviluppo della capacità di "*sentire*" e "*pre-sentire*", volta a creare una dimensione empatica con l'essere umano.

Nello specifico si propone le seguenti finalità:

- realizzazione di un "*giardino dei 6 sensi*", in cui le piante sono legate alla percezione olfattiva, visiva, tattile, del gusto, dell'udito, della coscienza;
- installazione di una serra all'interno della quale sono raccolte ed esposte piante esotiche e succulente provenienti da tutte le parti del mondo;
- realizzazione di un itinerario studiato per i non vedenti e gli ipovedenti, di un area giochi "accessibile" e di un percorso vita;
- realizzazione di laboratori nella "*Globalità dei Linguaggi*" e di educazione ambientale, per un uso corretto delle risorse naturali al fine di evitare sprechi ed inquinamento;
- introduzione all'interno del giardino della "ortoterapia", ossia della terapia assistita dalle piante o riabilitazione attraverso la natura;
- promuovere la realizzazione di interventi volti alla creazione di un'area curata ed attrezzata ad orto botanico e giardino terapeutico;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo botanico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura ambientale e delle piante come un bene per la persona ed un valore sociale;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'ortoterapia, un sollievo al proprio disagio;
- promuovere relazioni istituzionali (Ministeri, Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni, Circostrizioni) mirate a favorire tutte quelle attività ed iniziative che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Per raggiungere i suddetti fini, l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri di ortoterapia ed eventi utili a diffondere e promuovere l'educazione ambientale e l'integrazione sociale e lavorativa delle persone più svantaggiate;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in ortoterapia, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività varie: di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario per il raggiungimento delle suddette finalità.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni immobili ed altre attrezzature sia immobili sia mobili; stipulare contratti e/o accordi con altre

Associazioni, Enti Pubblici e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà compiere, inoltre, tutte le attività che si rendessero di volta in volta necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché ad essa non precluse e/o riservate a particolari soggetti da specifiche norme di legge.

Art. 3 - L'associazione non persegue fini di lucro e svolge la sua attività senza distinzione di religione, di politica, di razza e di sesso.

Art. 4 - La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 - Gli organi dell'associazione sono:

- a) *l'Assemblea dei Soci;*
- b) *il Consiglio Direttivo;*
- c) *il Presidente;*

Detti organi restano in carica per tre anni. I componenti il C.D. possono essere rieletti senza alcuna limitazione temporale, il Presidente può essere rieletto per un secondo mandato e solo dopo un triennio senza incarichi può essere nuovamente eletto.

TITOLO II

I Soci

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I Soci si distinguono in:

- Fondatori: quelli indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- Ordinari: tutte le persone che condividono il lavoro e gli scopi dell'Associazione;
- Benemeriti: coloro che hanno acquisito eccezionali benemeritenze verso l'Associazione;
- Onorari: le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento.

I Soci Onorari e Benemeriti sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Le prestazioni fornite dai soci, a titolo volontario, non potranno essere retribuite. Al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e, comunque, entro i limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Chiunque può frequentare i locali dell'associazione ma solo i soci possono partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, anche contribuendo alle spese quando venga richiesto.

E' fatto obbligo all'associazione di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo osservando quanto segue:

1. indicazione dei propri dati anagrafici
2. indicazione dell'indirizzo o recapito scelto per ricevere le comunicazioni ufficiali dell'Associazione
3. dichiarazione di attenersi a quanto previsto nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali
4. impegno scritto a non adire ad altre autorità che non siano quelle dell'Associazione per la tutela dei loro diritti ed interessi in ambito associativo

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 90 giorni.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto allo stesso Consiglio Direttivo che ne prende atto oppure discutendole può invitare il socio a ritirarle.

Art. 9 - Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale annuale, esclusi i soci onorari e benemeriti;
- ad osservare, sin dal momento della loro adesione od ammissione, il presente Statuto, le eventuali modifiche apportate a quest'ultimo e le delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote;
- a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte; essi non sono inoltre rivalutabili.

Art. 10 - Tutti i soci, indistintamente, sono soggetti a provvedimenti disciplinari per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e/o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
3. quando si rendano morosi nel pagamento della tessera associativa e delle quote sociali senza giustificato motivo per due anni consecutivi;

Le sanzioni disciplinari sono rappresentate da:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione temporanea fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi da ogni attività sociale che può prevedere l'inibizione a frequentare la sede dell'Associazione. La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante.
- c) l'espulsione
- d) la radiazione.

I richiami scritti, le sospensioni temporanee, le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti; l'atto con cui si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito al destinatario a far pervenire al Consiglio Direttivo, entro quindici giorni, sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto al socio interessato.

Il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare del socio.

I soci espulsi per morosità potranno, dietro presentazione di nuova domanda di ammissione, essere riammessi versando una nuova quota di iscrizione.

Sulle domande di riammissione delibererà il primo Consiglio Direttivo successivo a tale richiesta.

Il Consiglio Direttivo deve immediatamente pubblicare sul sito dell'Associazione, previa rilascio di dichiarazione liberatoria, i provvedimenti assunti in riferimento a questo articolo e deve darne comunicazione alla prima Assemblea dei soci successiva al provvedimento medesimo.

TITOLO III

Entrate - Patrimonio Sociale - Bilancio

Art. 11 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci, Enti e da terzi in genere;
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di iniziative di cui all'Art. 2 del presente Statuto;
- d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Art. 12 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è così costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) da contributi volontari, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- c) da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) dal fondo di riserva degli avanzi di gestione;
- g) dal materiale e dall'attrezzatura di proprietà dell'associazione;
- h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali;
- l) da rendite di eventuali beni dell'associazione.

Le somme versate per la tessera associativa e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 13 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo procede alla formazione dei bilanci:

entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di previsione economico/finanziario e patrimoniale accompagnandolo della propria relazione; tutta la documentazione deve essere presentata all'assemblea dei soci che deve procedere all'approvazione definitiva entro i successivi 60 giorni;

entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il Bilancio consuntivo economico/finanziario e

patrimoniale accompagnandolo della propria relazione; tutta la documentazione deve essere presentata all'Assemblea dei soci che deve procedere all'approvazione definitiva entro i successivi 60 giorni.

Art. 14 - Gli eventuali avanzi della gestione saranno destinati a totale vantaggio degli scopi sociali indicati al precedente Art. 2.

TITOLO IV

L'Assemblea dei Soci

Art. 15 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Esse sono convocate con annuncio scritto inviato ad ogni socio a mezzo lettera o posta elettronica, o sms, oppure affisso presso la sede dell'Associazione e pubblicato sul sito web, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

Nella richiesta di convocazione dovranno essere elencate le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono presentare.

Art. 16 - *L'assemblea ordinaria* è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo per l'esercizio successivo;
- discute ed approva la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- approva il regolamento interno;
- approva il regolamento elettorale su proposta del Consiglio Direttivo
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 17 - L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogniqualvolta esso lo ritenga necessario; è convocata, inoltre, su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di 1/10 (decimo) del totale dei Soci iscritti. Per le modalità di convocazione segue le disposizioni previste al precedente Art. 15. Essa delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
- sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'assemblea dovrà avere luogo entro i trenta (30) giorni successivi alla data della richiesta.

Art. 18 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Esse deliberano validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci presenti ad esclusione del caso di modificazioni statutarie, in cui sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti validi espressi in Assemblea, e del caso di scioglimento previsto al successivo Art. 29.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Ciascun Socio ha diritto di farsi rappresentare, nelle assemblee, per delega scritta da un altro Socio, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Nessun Socio può ricevere più di una delega.

Art. 19 - Le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale, oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo (1/10) dei presenti ed in occasione dell'elezione delle cariche sociali. Il Presidente, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Soci con funzione di scrutatori scegliendoli fra quelli presenti.

Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario che viene nominato in ogni riunione su proposta del Presidente a maggioranza dei presenti; il verbale stesso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto e verrà conservato agli atti dell'Associazione in modo da poter essere visionato da ogni Socio che ne faccia richiesta.

Art. 20 - L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

TITOLO V

Cariche sociali

Art. 21 - Le prestazioni rese da tutti i membri eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate, per specifica decisione del Consiglio Direttivo e comunque dietro presentazione della relativa documentazione, le spese vive sostenute nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a) i cittadini italiani o stranieri minorenni;

b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo restano valide per tutta la durata dello stesso (tre anni). Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. In caso di parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto o viene scelto il socio più anziano di età. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria, si dovrà, entro 30 (trenta) giorni convocare l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del triennio.

Il Consiglio Direttivo

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove), compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 23 - Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e potranno essere rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data della riunione; nei casi di urgenza la comunicazione potrà pervenire anche con un solo giorno di anticipo previo documentato raggiungimento di tutti i consiglieri. Esso deve essere riunito almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta di ogni singolo componente il Consiglio Direttivo.

Qualsiasi convocazione del Consiglio Direttivo dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione del Patrimonio dell'Associazione e, all'uopo, è investito di tutti i più ampi poteri, necessari a garantire la piena amministrazione dell'Associazione e della sua attività, compresa la facoltà di stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti Pubblici e Privati. Ha facoltà di delegare i suoi poteri al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba ritenersi esaustiva, deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- eleggere al proprio interno il Vice presidente
- eleggere al proprio interno o tra i soci il tesoriere
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo relativi agli esercizi sociali;
- predisporre i progetti per l'impiego dell'avanzo di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno, se deliberato, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; deliberare, in merito all'ammissione e ai provvedimenti previsti nell'art.10;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
- assumere tutte le decisioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti; esse sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o per scrutinio segreto a giudizio del Presidente, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che avvenga a scrutinio segreto.

In ogni riunione su proposta del Presidente viene scelto un segretario che ha il compito di redigere il verbale della riunione da approvare a conclusione della stessa o quando non sia possibile alla riunione successiva..

Il verbale in forma sintetica deve riportare gli argomenti discussi, il risultato delle eventuali decisioni e su richiesta del consigliere interessato anche la posizione di dissenso.

Al fine di evitare commenti e interpretazioni arbitrarie i Consiglieri si atterranno correttamente a non diffondere le discussioni o le diverse posizioni riscontrate in Consiglio e non riportate nel verbale della riunione.

Sarà cura del Consiglio Direttivo mantenere la regolare tenuta di: un libro di cassa, un libro dei verbali delle assemblee, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo e un libro dei soci, vidimati dal Presidente, il quale attribuirà l'incarico di redigerli e curarli a uno o più componenti del Consiglio medesimo.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere

Art. 25 - Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei soci.

Al Presidente è affidata la rappresentanza dell'associazione con poteri di firma sociale. Egli:

- presiede il Consiglio Direttivo
- convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, ne presiede le adunanze e ne sottoscrive le deliberazioni;
- firma il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- vista, di regola, la corrispondenza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni, deleghe e mansioni spettano al Vice Presidente. con delega del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Presidente separatamente o in modo congiunto con un altro consigliere votato all'interno del Consiglio, possono aprire e gestire, per conto dell'associazione, presso una banca di propria fiducia, uno o più conti correnti, per l'amministrazione dei fondi dell'associazione e potranno effettuare depositi e prelievi per l'ordinaria amministrazione; per importi rilevanti dietro decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno o tra i soci ed ha il compito di redigere i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e, custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione collaborando con il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Si occupa degli incassi e dei pagamenti preventivamente visti dal Presidente.

TITOLO VIII

Disposizioni generali - Scioglimento

Art. 28 - I Soci si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione per la tutela dei loro diritti ed interessi, in ambito associativo. La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Art. 29 - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria dei soci o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni, oltre che per i casi previsti dalla legge.

L'assemblea straordinaria nominerà a tale scopo un Collegio di liquidazione, composto da tre soci, che preparerà un progetto di liquidazione da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione..

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari, in prima convocazione, almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti validi presenti o rappresentati e, in seconda convocazione, il 50 % + 1 (cinquanta per cento più uno) dei voti validi presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Per quanto non stabilito nel presente Statuto valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e le norme contenute nel regolamento eventualmente compilato dal Consiglio Direttivo. Tali norme, che devono, in ogni caso, non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.